

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO,
TURCO**

Istituzione dell'insegnamento di cultura civica ed educazione
alla cittadinanza nella scuola primaria e secondaria

Presentata il 6 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia, fu Aldo Moro il primo a introdurre nel 1958 l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori: due ore al mese obbligatorie, affidate al professore di storia, senza valutazione. Poi, per l'anno scolastico 1990/1991, tale insegnamento fu soppresso all'improvviso a causa dei tagli finanziari al comparto scolastico.

Le motivazioni ufficiali furono che nella società italiana, ritenuta all'epoca ormai « evoluta », insegnare ai cittadini i comportamenti corretti da adottare nel rispetto dello Stato e delle sue leggi, o il significato e il valore di nazione e istituzione, o conoscere il contenuto della nostra bella Costituzione, non fosse materia prioritaria d'insegnamento.

Tutto ciò ha portato nel tempo non soltanto alla perdita di una cultura fondata

sui valori, ma soprattutto a una popolazione incapace e impreparata ad affrontare l'evoluzione di una nazione in modo democratico e moderno, inteso come « del presente ».

Se l'educazione in senso lato rappresenta per una persona un investimento per il suo futuro, l'educazione alla cittadinanza è un investimento per il futuro non soltanto di uno Stato più democratico ma soprattutto più inclusivo e multiculturale. La democrazia non è qualcosa di scontato, né un concetto astratto: la democrazia si impara ed esige investimenti e insegnamenti costanti diretti alle giovani generazioni, cittadini del domani che dovranno sempre di più essere preparati a confrontarsi con popoli e culture diversi. Viviamo ormai in una società dove la deriva soggettivistica, responsabile della crisi del legame

sociale e della disaffezione alla vita pubblica, è largamente estesa a ogni fascia di età e i giovani disertano la vita pubblica e politica perché spesso hanno accanto a loro adulti delusi e demotivati. È urgente, quindi, porsi la questione se non sia arrivato il momento di impostare la cultura civica e l'educazione alla cittadinanza come un investimento a lungo termine per la preparazione delle nuove generazioni al riconoscimento e alla promozione dei diritti umani, della tolleranza e del pluralismo culturale.

La presente proposta di legge intende reintrodurre l'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza nelle scuole di ogni ordine e grado come materia di studio, con propri orari settimanali, verifiche e prova di esame finale. Gli insegnanti abilitati all'insegnamento dovranno essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza: persone preparate e in grado di strutturare l'insegnamento di diritti e di doveri dei cittadini con una valenza giuridica essenziale e indispensabile nella società attuale e in continua evoluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito l'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza.

2. L'insegnamento di cui al comma 1 prevede corsi didattici finalizzati a favorire una consapevole partecipazione dei giovani alla vita civile e democratica, a promuovere lo spirito di solidarietà, la comprensione delle esigenze di una società pluralistica e il valore delle diversità, nonché a diffondere la consapevolezza che i diritti umani universalmente riconosciuti e la democrazia rappresentano gli esiti di una storia sofferta e che non sono conquiste acquisite e garantite per sempre.

ART. 2.

(Istituzione di percorsi didattici e di programmi nelle scuole primarie).

1. Le istituzioni scolastiche primarie, per l'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza, si avvalgono di insegnanti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con orari pari a un massimo di ventiquattro ore settimanali, da distribuire tra tutte le classi.

2. L'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza prevede nozioni di comportamento civico, con l'ausilio di visite guidate in luoghi istituzionali locali, di partecipazione a eventi pubblici e di interventi sul territorio, con l'intento di realizzare una maggiore consapevolezza e coinvolgimento degli studenti sulla necessità di garantire la tutela dell'ambiente e la vivibilità degli spazi comuni.

ART. 3.

(Istituzione di percorsi didattici e di programmi nelle scuole secondarie).

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado riservano,

nell'ambito degli orari scolastici settimanali, un'ora all'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza.

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1, per l'insegnamento di cultura civica e di educazione alla cittadinanza, si avvalgono di insegnanti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'insegnamento prevede la conoscenza dei diritti universali dell'uomo e del significato della cittadinanza italiana ed europea e della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini. Nel corso del triennio delle scuole secondarie di secondo grado si procede allo studio analitico del testo della Costituzione, integrato da conoscenze sul contesto storico, sul dibattito culturale e sui valori che hanno ispirato la nascita della Repubblica, nonché allo studio del processo di integrazione europea, delle sue motivazioni e del comune patrimonio civico e costituzionale. Nel corso di ogni anno scolastico sono previste prove di valutazioni scritte, volte a verificare il grado di conoscenza conseguito dagli studenti.

3. Al termine del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, la terza prova dell'esame di Stato prevede l'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza.

ART. 4.

(Norme per le regioni e per le province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aventi competenza legislativa in materia di sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi dell'articolo 6 della Costituzione.

ART. 5.

(Rapporto sull'andamento dei percorsi didattici e dei programmi).

1. Al termine di ciascun anno scolastico, ogni scuola redige un rapporto sull'anda-

mento dei percorsi didattici e dei programmi previsti dagli articoli 2 e 3, che è trasmesso direttamente all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il quale, nell'ambito delle proprie risorse e competenze, elabora un documento che contiene tutte le informazioni sull'argomento.

2. Il documento di cui al comma 1 è trasmesso annualmente alle Camere.

3. Il documento di cui al comma 1 è pubblicato nei siti *internet* istituzionali dell'ISTAT, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in formato aperto.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0042520